



10 19 27
0 25
l. 11
11
Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO "POLIZIA PENITENZIARIA"**

Prot. n.



0524307-2002

PU-GDAP-100-02/12/2002-0524307-2002

LETTERA CIRCOLARE URGENTISSIMA

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del Corpo di
Polizia e del Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Al Signor Direttore dell'Ufficio per lo sviluppo
e la gestione del sistema informativo
automatizzato e relative risorse

e, p.c. Al Servizio per le Relazioni Sindacali

Al Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia
Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso, Catania e Foggia. - Decreto Legge 4 novembre 2002, n.245 e D.P.C.M. 8 novembre 2002 (estensione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Foggia).-



Ministero della Giustizia

Si comunica che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con i sotto indicati decreti, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari, aventi scadenza nel periodo 31 ottobre 2002 - 31 marzo 2003, in favore di quei soggetti che, **alla data del 31 ottobre 2002**, erano residenti in alcuni comuni della provincia di Campobasso, di Catania e di Foggia.

- D.M. 14 novembre 2002 pubblicato nella G.U. n.270 del 18 novembre 2002;
- D.M. 15 novembre 2002 pubblicato nella G.U. n.272 del 20 novembre 2002.

La suddetta sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

Pertanto, **a richiesta dei contribuenti** residenti nei comuni individuati dai sopra indicati decreti ministeriali, non dovranno essere operate le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto.

Si precisa, in fine, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato e le ritenute già operate devono essere versate.

Ogni richiesta di chiarimenti, in merito alla procedura applicativa delle suddette disposizioni, dovrà essere rivolta all'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo di questo Dipartimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare SPARACIA